



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 03/11/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 28/11/1988 un buono fruttifero trentennale della serie Q/P (n. 000.563) per un importo di lire 250.000; di essersi recato in data 02/02/2019 presso il competente ufficio per la riscossione, e di essersi visto riconoscere un valore di rimborso ingiustificatamente inferiore a quanto dovuto: l'intermediario, infatti, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non avrebbe calcolato il tasso di interesse secondo quanto previsto originariamente a tergo del titolo ma sulla base dei nuovi rendimenti stabiliti per la serie "Q/P"; chiede pertanto che l'intermediario corrisponda la differenza tra il totale dovuto e l'importo effettivamente liquidato, quest'ultimo pari a 1.384,52 euro.

Parte resistente afferma che il ricorso è irricevibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, in ogni caso, infondato; i buoni fruttiferi di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono alla serie "Q" istituita con D.M. del 13.6.1986; la tabella del Decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); il



Decreto prevede che sul retro del buono sia apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, scaglione temporale in relazione al quale non varia il tasso di rendimento rispetto a quello indicato dal timbro per il periodo precedente (12%), mentre il meccanismo di calcolo – come nella regolamentazione delle serie pregresse – non prevede più la capitalizzazione anno per anno degli interessi maturati. Il capitale sul quale maturano i rendimenti rimane invariato per gli ultimi dieci anni e, di conseguenza, anche l'importo degli interessi da riconoscere; la domanda del ricorrente è infondata perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del buono (per la serie "P") sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie "Q", e il timbro si sostituisce a tutto quanto originariamente stampato sulla parte posteriore (o sul retro) del modulo (si vedano: Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 5025/2019 e Giudice di Pace di Bergamo, sentenza n. 311/18 del 30.4.2016).

In definitiva, l'intermediario non disconosce che l'ABF, nelle decisioni di accoglimento della domanda di riconoscimento di rendimenti – per il periodo dal 21° al 30° anno – coincidenti con quelli originariamente stampati sui buoni, sostiene la tesi del falso affidamento ingenerato nel risparmiatore dalle informazioni riportate a tergo del titolo; epperò nega che, in relazione al periodo indicato, possa ammettersi una eterointegrazione del contratto sulla base del DM 13.6.1986. Invero, l'interpretazione fornita dai Collegi ABF non tiene in debito conto quanto previsto dallo stesso D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" buoni e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso d'interesse e valore puntuale di rimborso: infatti, il decreto stabilisce che venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi.

Conclusivamente, del tutto legittimo deve ritenersi l'operato dell'intermediario che, pur utilizzando - come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986 - il modulo relativo alla precedente Serie (la Serie "P"), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata.

Con le repliche, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso e osserva come manchi un timbro che stabilisca come calcolare gli interessi dal ventesimo al trentesimo anno, ragion per cui devono trovare applicazione le condizioni originarie indicate sul modello.

## DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con



la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto: *"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".*

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).*

Il BF oggetto del presente procedimento risulta essere il n. 000.563, emesso in data 28/11/1988, per Lire 250.000. In esso si può osservare che: sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto il seguente timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni. Il titolo oggetto della controversia risulta essere stato riscosso in data 2/2/2019 per un importo pari a 1.384,52 euro.

In conclusione, alla luce delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI